

### **Integrazioni e modifiche al Disciplinare per l'attuazione dei P.I.U.**

approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 892 del 13 settembre 2016 e successivamente integrato con le Deliberazioni di Giunta Regionale n.50 del 24 gennaio 2017, n. 1068 del 9 ottobre 2017 e n.1290 del 27 novembre 2018.

#### **- art. 16 ter – "Modalità di gestione del finanziamento"**

•sono abrogati i commi 1 e 2, come segue:

~~1. Gli atti di impegno e di spesa assunti dai RdA per ciascuna operazione tengono conto del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'operazione indicato dal beneficiario nella domanda di finanziamento, dei tempi di rendicontazione e di istruttoria da parte dell'organismo intermedio, nonché delle conseguenti previsioni di erogazione che, coerentemente con quanto stabilito con Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29 novembre 2016, sono articolate come segue:~~

~~- un acconto a seguito dell'avvio dell'operazione, commisurato all'entità del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) previsto e comunque non superiore al 20% del contributo rideterminato a seguito della trasmissione del quadro economico aggiornato di cui al precedente art.16 bis comma 4;~~

~~- la liquidazione intermedia di una quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 15% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;~~

~~- la liquidazione intermedia di una ulteriore quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 35% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;~~

~~- la liquidazione intermedia di una ulteriore quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 55% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;~~

~~- saldo del restante contributo a seguito della trasmissione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.~~

~~2. In relazione alle specifiche caratteristiche tecniche ed economiche dell'operazione cofinanziata, ciascun Responsabile di Azione ha la facoltà di modulare opportunamente, nel proprio atto di impegno, le previsioni di erogazione del contributo;~~

•vengono introdotti i commi 1 bis e 2 bis, come segue:

**1 bis. Ciascun Responsabile di Azione stabilisce, in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche ed economiche dell'operazione cofinanziata, nell'atto di concessione del contributo le tempistiche di liquidazione dello stesso, secondo quanto disposto dalla decisione di giunta n.16 del 25 marzo 2019 anche al fine di accelerare la spesa in coerenza con gli indirizzi di cui alla DGR n. 286 del 9 marzo 2020.**

**2 bis. Per gli atti di impegno assunti ai sensi del previgente Disciplinare (approvato con DGR 1290/2018), ferme restando le modalità di erogazione del contributo ivi previste, ciascun Responsabile di Azione ha la facoltà di rimodulare le stesse con proprio atto, ai fini dell'accelerazione della spesa, secondo quanto disposto dalla DGR 286 del 9 marzo 2020.**

- art. 16 quinquies – "Varianti"

• il comma 1 è modificato come segue:

**1. Il Comune beneficiario, nel caso di modifiche progettuali ad una operazione ammessa a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione al Responsabile di Azione del POR FESR 2014-2020 ai fini dell'ammissibilità al co-finanziamento, l'approvazione del Responsabile di Azione del POR FESR 2014-2020 competente, previa presentazione della documentazione di variante su "SIUF Gestionale Domande", ed informare contestualmente l'organismo intermedio responsabile dei controlli e pagamenti.**

• il comma 2 è modificato come segue:

**2. Le modifiche progettuali possono essere ammesse al co-finanziamento del POR FESR 2014-2020 unicamente a condizione che:**

~~• si configurino come varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 o, per appalti nel settore dei beni culturali, come varianti di cui all'art.149 del medesimo decreto legislativo;~~

**• non determinino oneri aggiuntivi a carico del POR, ulteriori rispetto all'ammontare del contributo concesso all'operazione, e all' al netto dell'eventuale accantonamento derivante dal ribasso d'asta di cui all'art. 16 quater comma 2 3 primo periodo, il quale è destinato alle sole varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 o, per appalti nel settore dei beni culturali, varianti di cui all'art.149 del medesimo decreto legislativo;**

**• siano riconducibili a spese ammissibili ai sensi della DGR n. 492 del 07/04/2015;**

**• non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione e/o non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.**

- art. 18 – "Presentazione della proposta di Atto aggiuntivo"

- viene introdotto il comma 4 bis, come segue:

**4 bis. Trascorso il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogabile da parte del Responsabile di Azione competente su richiesta motivata del Comune proponente, qualora non sia stata presentata la domanda di finanziamento per l'operazione oggetto di proposta di atto aggiuntivo, l'importo di contributo POR richiesto nella proposta, derivante dalle economie determinate dagli RdA e/o da altre risorse assegnate al PIU, rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano.**

- art. 18 bis – "Operazioni in overbooking"

- al comma 2, le parole "essere accompagnata da" sono sostituite con "attestare l'inserimento su SIUF dei seguenti documenti e dati", come segue:

2. La suddetta istanza motivata deve essere inviata a mezzo pec al Responsabile del Coordinamento dell'Asse Urbano ed agli RdA delle Azioni/Sub-azioni di riferimento e deve ~~essere accompagnata da~~ **attestare l'inserimento su SIUF dei seguenti documenti e dati: [...]**

- al comma 3, sono introdotte le parole "entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2," e "fatte salve eventuali sospensioni per l'invio di chiarimenti ed integrazioni," , come di seguito indicato:

3. Il Responsabile di Azione, **entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2**, istruisce la documentazione relativa all'operazione di competenza, presentata dal Comune beneficiario congiuntamente con l'AU, effettua l'esame per l'assoggettabilità alla disciplina in materia di aiuti di Stato, trasmettendone l'esito al Comune beneficiario, e negli stessi tempi, **fatte salve eventuali sospensioni per l'invio di chiarimenti ed integrazioni**, approva un proprio atto amministrativo con il quale attesta l'ammissibilità delle operazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 1) lettera a della DGR 849/2017;

- al comma 4 vengono aggiunte le parole "Entro 30 gg dalla certificazione dell'atto del RdA di cui al comma 3", come segue:

4. **Entro 30 gg dalla certificazione dell'atto del RdA di cui al comma 3**, il Comune beneficiario potrà presentare esclusivamente on line, compilando la modulistica sul SIUF, le domande di finanziamento delle operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 commi da 2 a 6 e all'articolo 12.

- viene aggiunto il comma 4 bis:

***4 bis. Trascorso il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogabile da parte del Responsabile di Azione competente su richiesta motivata del Comune proponente, qualora non sia stata presentata la domanda di finanziamento per l'operazione oggetto di istanza, l'importo di contributo POR richiesto nell'istanza, derivante dalle economie determinate dagli RdA e/o da altre risorse assegnate al PIU, rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano.***